

- (5) Si ritiene inoltre opportuno chiarire che il dazio antidumping da applicare alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ma che non sono stati inclusi nell'esame non deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti incluse nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale stabilito per tali parti sia stato determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dello stesso.
- (6) Infine, il termine di tre mesi entro cui dovrebbe aver luogo l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 si è dimostrato impossibile da rispettare, in particolare nei casi in cui è effettuato un campionamento a norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento. Si ritiene pertanto opportuno prorogare tale termine.
- (7) Per ragioni di certezza del diritto e secondo il principio di buona amministrazione, è necessario disporre che le modifiche del regolamento (CE) n. 1225/2009 stabilite dal presente regolamento si applichino quanto prima a tutte le nuove inchieste e a quelle in corso.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1225/2009,
- a) alla lettera c), penultima frase, le parole «entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta» sono sostituite dalle seguenti: «di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall'avvio dell'inchiesta»;
- b) è aggiunta la lettera seguente:
- «d) Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, l'accertamento di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo è limitato alle parti incluse nell'esame e ai produttori che ricevono un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.»;
- 2) all'articolo 9, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).»

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 2, paragrafo 7, è così modificato:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

*Articolo 2*

Il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso al 15 dicembre 2012.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

